



COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
VII Settore LL.PP.

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N 180

del 30.08.2010

OGGETTO: Procedimento n. 112/2010 R.G. L. Impegno spesa e liquidazione .

IL CAPO VII SETTORE LL.PP.

Premesso che :

- in data 19.03.2010 è stato notificato al Comune di Scicli un ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Modica – Giudice del Lavoro – proposto dal dipendente Arch. Giovanni Santospagnuolo;
- con nota prot. n. 09 del 14.04.2010 il Capo Settore Affari Generali ha comunicato che a proprio parere sussistono seri elementi che fanno propendere per la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente ed ha invitato il Capo VII Settore LL.PP. a valutare l'opportunità dell'adozione di un provvedimento in autotutela che possa soddisfare le ragioni fatte valere con detto ricorso;
- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 65 del 16.04.2010 è stato annullato il punto 3 della propria determina n. 247 del 19.11.2009 e precisamente quella parte in cui è previsto che “ in caso di assenza e/o impedimento del Capo Settore la responsabilità del Settore, nel rispetto delle attribuzioni di legge, sarà assunta dal Geom. Piccione Bartolomeo” , ed è stato previsto che “ in caso di assenza e/o impedimento dello scrivente Capo Settore la responsabilità del Settore, nel rispetto delle attribuzioni di legge, sarà assunta dall' Arch. Giovanni Santospagnuolo a decorrere dal 16.04.2010”;
- con delibera di G.C. n. 98 del 19.04.2010 è stato autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio presso il Tribunale di Modica – Giudice del Lavoro – sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal dipendente Arch. Giovanni Santospagnuolo;
- con nota prot. 19 del 13.07.2010 il Capo Settore Affari Generali ha trasmesso copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Modica in data 11 giugno 2010 e notificata a questo Comune a mezzo del servizio postale con raccomandata AR numero 776073873035 per provvedere a pagare in favore del ricorrente le spese processuali previste nell'ordinanza;

Vista l' ordinanza pronunciata fuori dell'udienza nel proc. R.G.L. n. 112/2010 con la quale il Giudice ha compensato parzialmente le spese nella misura del 50% e ha condannato il Comune di Scicli, al pagamento delle restanti spese processuali sostenute dal ricorrente, pari a € 60000 oltre I.V.A. e C.P., come per legge;

Considerato che l' Ente è obbligato ad ottemperare all'ordine del Giudice ;

Ritenuto, per i superiori motivi, che risulta necessario provvedere in merito;

Visto il D.lvo n°267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

DETERMINA

Per la causale in premessa :

- 1)- di impegnare e prelevare l'importo complessivo di € 74880 (di cui € 600,00 per spese processuali, € 120,00 per IVA al 20% ed € 28,80 per C.P. al 4%) dall'intervento 1.01.06.03/10 cap. 30 del bilancio 2010;
- 2)- di liquidare e pagare al dipendente Giovanni Santospagnuolo la complessiva somma di € 748,80 (diconsi euro settecentoquarantotto/ottanta) a saldo di ogni avere;
- 3)- di trasmettere la presente in originale al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza, e in copia al Sindaco e all' URP.

Il Capo VII Settore
f.to (Ing. Calvo Salvatore)